

Martedì 24 Giugno 2025
[Servizi camerali](#) [1]

Disposto il differimento dei termini di versamento 2025, ma non per tutti i soggetti iscritti al registro delle imprese o al R.E.A..

L'art. 13 comma 1 del D.L. 17 giugno 2025 n. 84 "*Disposizioni urgenti in materia fiscale*" ([G.U. n. 138 del 17/06/2025 entrata in vigore il 18/06/2025](#) [2]) ha disposto il differimento dei termini di versamento risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di IRAP e IVA che scadono entro il **30 giugno 2025** (cui è collegata anche la scadenza del diritto annuale per le imprese ed i soggetti già iscritti al Registro delle imprese o al R.E.A. al [01/01/2025](#)) per i soggetti che:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale ISA (di cui all'art. 9-bis del D.L. 24.04.2017 n. 50 convertito con modifiche nella legge 21 giugno 2017, n. 96);
- dichiarano ricavi e compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministero dell' Economia e Finanze (pari ad euro **5.164.569**).

i cui versamenti possono essere effettuati:

- entro il **21 luglio 2025** senza maggiorazione;
- dal **22 luglio** al **20 agosto 2025**, maggiorando le somme da versare dello 0,40% di interesse corrispettivo.

Tali disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) anche a coloro che:

- a) presentano cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA;
- b) esercitano dette attività ma adottano il regime di cui all'art. 27, comma 1, del D.L. 6/07/2011, n. 98 convertito con modifiche in Legge n. 111/2011 (regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità);
- c) esercitano dette attività ma applicano il regime forfettario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89 della Legge 23/12/2014 n. 190;
- d) partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/86, aventi i requisiti già indicati in precedenza.

Sono invece esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono solo **attività agricole** e che sono titolari di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 s.s. del TUIR (cfr. risposta ad [interpello AdE del 2/08/2019 n. 330 e risoluzione AdE n. 64 del 28.06.2019](#)), così come i **contribuenti che svolgono attività economiche per le quali non sono stati approvati gli ISA**, o che **pur soggetti ISA superano il limite di ricavi e compensi** (pari ad euro 5.164.569).

Per questi soggetti restano invariati il termine ordinario di versamento del 30 giugno 2025 ed il termine c.d. "prorogato" del 30 luglio 2025 con la maggiorazione dell'interesse corrispettivo dello 0,40%.

Informazioni:

Camera di commercio di Brindisi - Taranto Ufficio delle Entrate

Sede legale: Viale Virgilio n. 152 – 74121 Taranto
Sede di Brindisi: Via Bastioni Carlo V, 4/6 - 72100 Brindisi
Tel. ufficio 099 7783150-7783129 oppure 0831 228243
email: dirittoannuale@brta.camcom.it [3]

Ultima modifica: Martedì 24 Giugno 2025

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Nessun voto

Rate

ARGOMENTI

Source URL: <https://www.br.camcom.it/notizie/disposto-differimento-dei-termini-versamento-2025-ma-non-tutti-soggetti-iscritti-al-registro>

Collegamenti

[1] https://www.br.camcom.it/notizie/%3Ffield_notizia_categoria_tid%3D201

[2] http://www.camcomtaranto.com/Doc_Pdf/Tributi/2025/D.L.17-06-2025_N.84_art.13-Differimento_2025_termini_versamento_dichiarazioni_fiscali.pdf

[3] <mailto:dirittoannuale@brta.camcom.it>